



TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA

Sezione specializzata in materia d'impresa

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

UDIENZA DEL 05/07/2022

CELEBRATA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

(art. 16, comma 1, D.L., 30 dicembre 2021, n. 228 - art. 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, D.L., 19 maggio 2020, n. 34, conv. in L., 17 luglio 2020, n. 77 - art. 83 D.L. n. 18/20, conv. in L., 24 aprile 2020, n. 27)

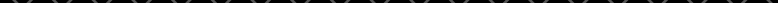
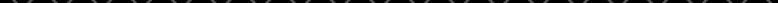
Dinanzi al Collegio composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:

Dott. Christian Corbi Presidente

Dott. Giovanni Spagnoli Giudice rel.

Dott. Niccolò Guasconi Giudice

sono comparsi, mediante il deposito tempestivo delle note di trattazione scritta:

per l'attore, per per 

letto il contenuto delle predette note;

lette le memorie conclusionali depositate;

P.Q.M.

si ritira, ai sensi degli artt. 281 *sexies* c.p.c., 1 *ter*, ultimo periodo, L. 89/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 777, lett. a, L. 208/15) e 50 *bis* n. 3 c.p.c., in camera di consiglio.

Il Presidente
dott. Christian Corbi



TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA

Sezione specializzata in materia d'impresa

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:

Dott. Christian Corbi

Presidente

Dott. Giovanni Spagnoli

Giudice rel.

Dott. Niccolò Guasconi

Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 281 *sexies* c.p.c., 1 *ter*, ultimo periodo, L. 89/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 777, lett. a, L. 208/15) e 50 *bis* n. 3 c.p.c., nonché ai sensi degli artt. 16, comma 1, D.L., 30 dicembre 2021, n. 228, 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, D.L., 19 maggio 2020, n. 34, conv. in L., 17 luglio 2020, n. 77, 83 D.L. n. 18/20, conv. in L., 24 aprile 2020, n. 27, nella causa civile iscritta al n. **775** del ruolo generale affari contenziosi dell'anno **2019**, discussa all'udienza del 04.07.2022, vertente

TRA

elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell' [REDACTED]
[REDACTED] che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura
alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 21.06.2022;

ATTORE

E

██████████, che li rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTI

NONCHE'

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta nomina del Tribunale del 19.11.2019;

CONVENUTO

OGGETTO: impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti concludevano come da note di trattazione ritualmente depositate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.

Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato in data 20.03.2019, il [REDACTED] adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni, come modificate con la nota di trattazione scritta del 23.06.2022: "*Il [REDACTED] chiede all'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni avversa e contraria eccezione e deduzione, che la causa sia decisa accogliendo le conclusioni formulate in calce all'atto di citazione dell'11.03.2019 e alla citazione in rinnovazione del 17.12.2019, nonché nelle note di parte attrice, di trattazione scritta dell'udienza del 13.12.2021, e quindi: - in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare con sentenza la natura indisponibile degli interessi coinvolti nella controversia e, per l'effetto, la non assoggettabilità della vicenda alla clausola compromissoria, come ritenuto con la menzionata ordinanza del 19.11.2019, altresì, di rigetto dell'eccezione d'incompetenza sollevata da controparte; - in via preliminare e per quanto possa occorrere, di dare atto con sentenza della sussistenza dei presupposti per l'avvenuta nomina di curatore speciale della [REDACTED] disposta con la*

stessa ordinanza del 19.11.2019; - nel merito, di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della deliberazione assembleare di nomina del Consiglio di Amministrazione della [REDACTED] del 1 dicembre 2018 sotto il profilo della violazione o falsa applicazione dell'art. 11, D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 20 comma 1 dello Statuto; - di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della deliberazione assembleare di nomina del Consiglio di Amministrazione della [REDACTED] del 1 dicembre 2018 nonché della deliberazione del C.d.A. del 21 novembre 2018, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione dell'art. 28 comma 3 dello Statuto e del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo; - di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della deliberazione assembleare di nomina del Consiglio di Amministrazione della [REDACTED] del 1 dicembre 2018 sotto il profilo della violazione o falsa applicazione dell'art. 20 comma 4 dello Statuto; - in estremo subordine, di dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta nuova delibera di nomina del C.d.A. della [REDACTED] - con vittoria di spese e onorari, inclusi quelli maturati per le fasi ante-nomina di curatore speciale, in tutti i casi, ovvero anche per soccombenza virtuale”.

In data 17.06.2019 si costituiva in giudizio il convenuto [REDACTED] che concludeva per l'inammissibilità e comunque per l'integrale rigetto delle domande avanzate dall'attore.

Il successivo 18.06.2022 si costituivano i convenuti [REDACTED] concludendo nei seguenti termini: “Affinché l'Ill.mo Tribunale di L'Aquila – Sezione Specializzata delle Imprese – contrariis reiectis, voglia: in via preliminare dichiarare inammissibili ovvero improcedibili le domande spiegate dal Comune [REDACTED] ivi compresa quella di nomina del Curatore Speciale della [REDACTED]; in via preliminare subordinata disporre l'immediata estromissione degli esponenti dal presente giudizio, per le ragioni tutte esposte in narrativa; nel merito rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate dal Comune [REDACTED]; condannare sempre ed in ogni caso il Comune [REDACTED] al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge”.

Con ordinanza del 25.11.2019, il Giudice Istruttore titolare del ruolo, dott. Stefano Iannaccone, accoglieva l'istanza avanzata dalla parte attrice in relazione al conflitto di interessi tra la società ed il suo legale rappresentante [REDACTED] e

nominava come curatore speciale ex art. 78 c.p.c. [REDACTED], che si costituiva in giudizio in data 10.03.2020, concludendo nei seguenti termini, così come integrati nella nota di trattazione scritta del 21.06.2022: “1. In via preliminare: - dichiarare cessata la materia del contendere stante la nuova delibera di nomina del C.D.A. del 18.01.2020 stante l’insussistenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo al Comune [REDACTED]; 2. In via preliminare e pregiudiziale - dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario a favore del giudice speciale della Corte dei Conti per decidere l’eventuale illegittimità della delibera assembleare del 1.12.2018 per vizi ex art 11, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016; 3. Sempre in via preliminare: - dichiarare, comunque, la carenza di legittimazione attiva da parte del Comune [REDACTED] circa l’impugnativa della delibera assembleare del 1.12.2018 per vizi ex art 11, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016 essendo deputata al controllo di cui all’art. 11 D.Lgs 175/2016 esclusivamente la Corte dei Conti e il Ministero Dell’Economia e delle Finanze; 4. Nel merito: -dichiarare la delibera assembleare del 1.12.2018 conforme ai requisiti di cui all’art. 11 del D.Lgs 175/2016 e alle norme contenute nello Statuto sociale e per l’effetto, rigettare l’eccezione di nullità e/o annullabilità avanzata da controparte, eventualmente dichiarando che la mancata trasmissione preventiva della delibera all’Ente d’Ambito di competenza non comporti, in ogni caso, la nullità e/o annullabilità delle medesima delibera. Con vittoria di spese e competenze di giudizio liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, oltre il rimborso forfettario come per legge”.

Alla successiva udienza del 23.11.2020 tutte le parti insistevano per la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, che veniva calendarizzata al 13.12.2021.

A seguito del trasferimento ad altro Ufficio Giudiziario del precedente G.I., la controversia veniva assegnata al dott. Giovanni Spagnoli in data 28.09.2021. All’udienza già fissata, la causa veniva rinviata per discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. al 05.07.2022, con termine alle parti per note conclusionali al 09.05.2022.

All’udienza in parola, che in considerazione della emergenza sanitaria da COVID-19 si teneva nelle forme della ‘trattazione scritta’, ai sensi dell’art. 83, commi VI e VII, lett. h) D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificati dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28, nonché dall’art. 221, comma IV del d.l. 19.05.2020, convertito in legge 17.07.2020 n. 77, dall’art. 23, comma I del

D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 23 luglio 2021 e dall'art. 16 d.l. 30.12.2021, n. 228, le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta ritualmente depositate e la causa viene decisa come di seguito.

1. Il comune attore ha impugnato la delibera assembleare di nomina del C.d.A. della [REDACTED] del 01.12.2018 per la violazione: i) dell'art. 11 d.lgs. n. 175/2016 e dell'art. 20 comma I dello Statuto; ii) dell'art. 28 comma III dello Statuto; iii) dell'art. 20 comma IV dello Statuto.

Preliminarmente, rileva il Tribunale che i convenuti hanno dato atto che, nelle more del presente giudizio, la delibera impugnata è stata sostituita dalla successiva delibera assembleare del 18.01.2020, con cui veniva nominato un nuovo consiglio di amministrazione della [REDACTED] sicché il Comune [REDACTED] ha evidentemente perso interesse ad agire, a mente dell'art. 2377 comma VIII c.c. (*cfr.* all. a alle note di trattazione scritta del 10.11.2020 [REDACTED]).

Al riguardo, giova precisare, da un lato, che in mancanza di autonoma impugnazione della delibera sostitutiva, al Tribunale è precluso ogni sindacato sulla sua validità (*cfr.* Trib. Milano, 05.11.2020, n. 6983), dall'altro, che il Comune [REDACTED] si è limitato ad individuare il persistente interesse alla decisione nell'accertamento della invalidità della delibera impugnata nel periodo dicembre 2019-gennaio 2020. Orbene, in virtù della sostituzione della delibera impugnata con altra successiva in relazione al medesimo oggetto e considerato che l'attore non ha spiegato alcuna domanda risarcitoria, l'unico interesse che può giustificare una delibazione incidentale del Tribunale in ordine alla validità della delibera assembleare impugnata è costituito dalla necessità di provvedere sulle spese di lite, secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.

Solamente a tal fine, dunque, andranno valutate le domande ed eccezioni sollevate dalle parti.

2. Preliminarmente, il Collegio ritiene di aderire alla valutazione effettuata dal precedente G.I. con l'ordinanza del 25.11.2019, laddove si è ritenuto sussistente in concreto un conflitto di interessi tra la società ed il suo rappresentante legale [REDACTED] [REDACTED] atteso l'interesse di quest'ultima a non essere rimossa dall'incarico di amministratore, conferito dalla delibera assembleare impugnata. Per l'effetto deve ritenersi inconferente la giurisprudenza richiamata dai convenuti [REDACTED]

[REDACTED]

 nelle note conclusionali del 06.05.2022, in quanto nel caso di specie il conflitto non è ‘immanente’, ma discende proprio dal contenuto della delibera impugnata, che non rientra nel novero delle ipotesi formulate dalla Cassazione a sostegno della tesi della non necessità di nomina di un curatore speciale *ex art. 78 c.p.c.*

3. Infondata deve ritenersi, poi, l'eccezione di nullità della comparsa di costituzione della [REDACTED] del 10.03.2020, eccepita dal Comune [REDACTED] nelle note di trattazione scritta del 18.11.2020 in quanto l'Avv. [REDACTED] si sarebbe costituito in nome e per conto del Presidente del C.d.A. e non anche nella qualità di curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c.

Come rappresentato dallo stesso curatore, tuttavia, il vizio deve ritenersi un mero refuso, giacché sin dalla costituzione in giudizio l'Avv. [REDACTED] precisava *“Con il presente atto, la Soc. [REDACTED] come sopra rappresentata e difesa, si costituisce in giudizio direttamente a mezzo del curatore speciale nominato che, rivestendo la qualità di esercente la professione forense può costituirsi direttamente in giudizio, ex art. 86 c.p.c., al fine di garantire la rappresentanza e/o assistenza processuale della [REDACTED] (cfr. Cassazione civile sez. II, 03/01/2019, n.9) ...”* (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione del 10.03.2020). Per l'effetto, non residuano dubbi sulla legittimità della costituzione della società in persona del curatore speciale nominato.

4. Il Collegio ritiene piuttosto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da [REDACTED] evocati in giudizio nella loro qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione nominati con la delibera impugnata del 01.12.2018. Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, recentemente fatto proprio dalla Corte di Cassazione, secondo cui va esclusa la legittimazione processuale passiva degli amministratori e dei sindaci della società nella causa promossa da un socio per impugnare la delibera assembleare di revoca dell'incarico ad un amministratore (cfr. Trib. Milano, Sez. Imprese, 18.04.2013, n. 6709; nonché Cass. civ., Sez. VI, 07.12.2021, n. 38883; Trib. Roma, 24.01.2017, n. 1233; Trib. Milano, 30.10.2017, n. 10912). Pertanto, l'organo amministrativo nominato dall'Assemblea dei soci con la delibera del 01.12.2018 è stato inutilmente evocato in giudizio dal

Comune [REDACTED] attesa la patente carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda azionata dall'attore.

5. Sotto altro e diverso profilo, deve ritenersi infondata l'eccezione sollevata dal curatore speciale della [REDACTED] in ordine al difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti e dunque alla carenza di legittimazione attiva del Comune [REDACTED] in quanto nel presente giudizio non si controverte sul danno erariale all'ente pubblico controllante – per vero nemmeno allegato dalla [REDACTED] bensì sulla legittimità di una delibera adottata dalla società *in house*, la cui deliberazione spetta al giudice ordinario. Tali conclusioni non sembrano sovvertite dal tenore dell'art. 11, comma III d.lgs. n. 175/2016, che si limita a prevedere l'obbligo di trasmissione della delibera alla Corte dei Conti a fini meramente conoscitivi.

6. Passando al merito delle censure, i vizi lamentati dal Comune [REDACTED] non sussistono. Invero, dall'esame della delibera del 01.12.2018 emerge che l'assemblea ha adeguatamente motivato, in conformità all'art. 11, comma III d.lgs. n. 175/2016 ed all'art. 20, comma I dello Statuto, sulla necessità di nominare un Consiglio di Amministrazione in luogo dell'amministratore unico (*cf.* pag. 14 doc. n. 7 fascicolo [REDACTED] *“La complessità organizzativa di questa società unitamente alla grande estensione territoriale richiede una governance esperta e collaudata composta da persone di buona conoscenza delle problematiche e delle possibili soluzioni. Un consiglio di amministrazione quello che nomineremo stamattina composto da tre membri, così come prevede la norma viste le esigenze di adeguatezza organizzativa ampiamente presenti nella società [REDACTED] Le sfide che avrà di fronte questo c.d.a. sono di grande rilevanza, si veda l'aspetto della sicurezza della fornitura dell'acqua...Sono già stati fatti due innesti importanti ed è in atto un processo di riorganizzazione a livello macrostrutturale che poi dovrà essere implementato nel tempo. In questo quadro di complessità è evidente che solo un organo amministrativo collegiale può garantire un governo adeguato della società avendo presenti gli interessi e le esigenze del territorio”*).

Pertanto, considerando che la delibera impugnata non ha innovato sul numero dei componenti dell'organo amministrativo, in quanto anche in precedenza lo stesso era composto da un collegio di tre membri e non anche da un amministratore unico, nemmeno era richiesto uno standard motivazionale più elevato rispetto a quello contenuto nella delibera del 01.12.2018. Allo stesso modo, la circostanza – esplicitata

in sede di delibera - che i compensi degli amministratori nominati siano rimasti identici rispetto a quelli previsti per gli amministratori uscenti, consente di ritenere che non fosse necessaria una motivazione sulle specifiche esigenze di contenimento dei costi (cfr. pag. 19 doc. n. 7 fascicolo [REDACTED]).

Quanto alla trasmissione della delibera alla Corte dei Conti, l'incombente risulta adempiuto in data 14.05.2019, dunque successivamente all'introduzione del presente giudizio (cfr. doc. n. 2 e 2.1 fascicolo [REDACTED]). Nondimeno, tale condotta omissiva, in difetto di espressa indicazione normativa in tal senso, non appare idonea a determinare un vizio di nullità/annullabilità della delibera impugnata, potendo al più costituire fonte di responsabilità dell'organo amministrativo inerte.

Allo stesso modo, non risultano violazioni dell'art. 28, comma III dello Statuto, in quanto la delibera del C.d.A. risulta inviata all'Ente d'Ambito in data 28.11.2018, mentre il verbale di assemblea del 01.12.2018 risulta inviato a mezzo P.E.C. in data 20.12.2018 (cfr. doc. n. 3 e 4 fascicolo [REDACTED]). Tali circostanze di fatto non sono state in alcun modo contestate dal Comune [REDACTED] nei successivi scritti difensivi, sicché devono ritenersi provate anche ai sensi dell'art. 115, comma I c.p.c. Ad ogni modo, si osserva che, da un lato, non risulta che l'Ente d'Ambito deputato al controllo analogo abbia eccepito alcunché sulla regolarità formale del procedimento di approvazione della delibera, dall'altro, l'eventuale omissione dell'incombente potrebbe provocare conseguenze in punto di responsabilità dell'organo gestorio ma non anche in punto di illegittimità della delibera.

Infine, il Collegio ritiene che non sussiste alcuna violazione dell'art. 20, comma IV dello Statuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune [REDACTED] non impone alcuno '*spatium deliberandi*' tra la scadenza del C.d.A. e la successiva convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina dei nuovi amministratori. Piuttosto, la disposizione prevede che qualora si intenda scaduto l'intero C.d.A., come nel caso di specie, "*deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori*" (cfr. doc. n. 4 fascicolo Comune [REDACTED]). Orbene, nella fattispecie in oggetto gli amministratori in carica hanno espresso la volontà di dimettersi nel corso dell'assemblea del C.d.A. del 21.11.2018, inviata all'Ente d'Ambito il 28.11.2018, prima della riunione dell'assemblea dei soci del 01.12.2018, dove sono stati nominati

i nuovi amministratori sulla base delle maggioranze previste dalla legge e dallo Statuto, con la conseguenza che dalla procedura sopra descritta non si evince alcuna lesione dei diritti del socio attore.

7. In definitiva, l'infondatezza di tutte le censure mosse dal Comune [REDACTED] alla delibera assembleare impugnata comporta che le spese del giudizio dovranno essere poste a carico della parte attrice, sulla base del c.d. principio della soccombenza virtuale.

In merito alla loro quantificazione, si ritiene congruo prendere in considerazione il valore indeterminato – difficoltà media della controversia, facendo riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018, con la precisazione che si procederà ad un'unica liquidazione nei confronti dei convenuti rappresentati dal medesimo difensore, con l'aumento del 60% di cui all'art. 4, comma II.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 775/2019 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:

- 1) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- 2) condanna il Comune [REDACTED] al pagamento delle spese del giudizio in favore del convenuto [REDACTED], che liquida in € 6.783,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- 3) condanna altresì il Comune [REDACTED] al pagamento delle spese del giudizio in favore dei convenuti [REDACTED], che liquida complessivamente in 2 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281*sexies* c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.

Il Giudice estensore
dott. Giovanni Spagnoli

Il Presidente
dott. Christian Corbi